

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1145-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MESSERI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1961

Approvazione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Ginevra il 22 novembre 1958, e loro esecuzione:

- a) Dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse;
- b) Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'Avenant del 14 luglio 1950 al Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 e relativi Scambi di Note;
- c) Protocollo concernente l'importazione del legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si riferisce all'approvazione dei seguenti Atti internazionali firmati a Ginevra il 22 novembre 1958:

a) Dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse;

b) Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dello Avenant del 14 luglio 1950 al Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 e relativi Scambi di Note;

c) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia.

Si tratta di un complesso di strumenti che si collegano alla dichiarazione di Ginevra del 22 novembre 1958 in forza della quale gli Stati firmatari dell'« Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio » (G.A.T.T.), hanno, dopo laboriose trattative, raggiunto una soluzione di compromesso intesa ad ammettere la Svizzera tra i contraenti dell'Accordo stesso: e ciò, in seguito alla richiesta elvetica a tal fine avanzata fin dal 1956.

La Confederazione Elvetica significò, in quell'epoca, che avrebbe subordinato la sua adesione al mantenimento in vigore di alcune misure protettive della sua produzione agricola: misure che evidentemente apparivano in conflitto con i principi fondamentali dell'Accordo.

Il contrasto sorto al riguardo tra i Paesi firmatari — alcuni dei quali si opponevano ad accordare, sia pure a titolo temporaneo, deroghe e riserve — portò, dopo complesse trattative, ad una soluzione di compromesso che concede alla Confederazione Elvetica una accessione provvisoria.

La soluzione adottata prevedeva:

1) che la Svizzera avrebbe dovuto intraprendere trattative tariffarie con quei Paesi partecipanti al G.A.T.T. che lo desiderassero;

2) che, alla conclusione delle trattative stesse, sarebbe stata stipulata una « Dichia-

razione di accessione provvisoria » della Svizzera;

3) che la Svizzera, dopo la stipulazione della Dichiarazione sarebbe stata invitata a partecipare ai lavori delle sessioni dell'Accordo generale con una « Risoluzione » sottoposta alla approvazione di almeno due terzi dei membri del G.A.T.T.

Nel corso della XII Sessione, venne stabilito che i negoziati tariffari con la Svizzera avrebbero potuto avere inizio nel maggio 1958. Diciotto Stati membri, e tra questi l'Italia e gli altri Paesi della C.E.E., iniziarono allora i negoziati che furono completati nel novembre 1958, e dai quali emersero la « Dichiarazione di accessione provvisoria » e le liste delle concessioni che la Svizzera e gli altri Paesi del G.A.T.T. si accordavano.

La Dichiarazione resterà in vigore fino a quando la Svizzera non avrà aderito al G.A.T.T., in base all'articolo XXXIII, oppure fino al 31 dicembre 1961, qualora a tale data non sia intervenuta l'accessione definitiva.

L'accordo con la Svizzera si presenta soddisfacente nel suo insieme, e particolarmente per quanto attiene al nostro Paese, dato che le concessioni svizzere coprono (con riferimento al 1956) una esportazione italiana verso la Svizzera di circa 50 miliardi di lire, mentre le concessioni accordate dall'Italia alla Svizzera coprono un'importazione dalla Confederazione vicina, ammontante a circa 35 miliardi di lire.

Il Protocollo concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'Avenant del 14 luglio 1950 al Trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923, prevede l'abrogazione dell'Avenant e di suoi numerosi annessi, che vanno dal Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri ed italiani del 14 luglio 1950, allo Scambio di Note tra l'Ambasciata d'Italia a Berna e la Divisione Elvetica del Commercio modificante l'Avenant medesimo perfezionato a Berna il 29 aprile 1958.

L'Italia (come gli Stati membri del Mercato Comune) ha accordato un certo nume-

ro di « concessioni nuove » non previste dal vecchio accordo bilaterale che sono state limitate al 31 dicembre 1961.

Infine il Protocollo concernente l'importazione di legname e prodotti forestali dalla Svizzera in Italia, conferma le facilitazioni, già accordate con il Protocollo del 14 luglio 1950, per alcuni prodotti forestali originari del Canton Ticino e delle Valli Mesolcina, Bregaglia, Poschiavo e Monastero.

Si tratta di un complesso di strumenti internazionali dai quali, insieme con il generale interesse dei Paesi contraenti, risultano condizioni di particolare utilità e vantaggio nelle relazioni commerciali dell'Italia. Per tali motivi, il relatore chiede la vostra approvazione al disegno di legge allegato.

MESSERI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali firmati a Ginevra il 22 novembre 1958:

*a)* Dichiarazione relativa all'accensione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse;

*b)* Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dello Avenant del 14 luglio 1950 al Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 e relativi Scambi di Note;

*c)* Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente del paragrafo 8 della Dichiarazione, dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera *b)* e del penultimo capoverso del Protocollo di cui alla lettera *c)* dell'articolo precedente.